CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine

ENTE GESTORE SSC AMBITO AGRO AQUILEIESE

Piazza Indipendenza n° 1
33052 Cervignano del Friuli (UD)
Tel. 0431/388760

C.F. 81000730309 - P.IVA 00612760306
Sito internet: www.cervignanodelfriuli.net
P.E.C.: comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL'ART. 19 DELLA L.R. 1/2016

CONTRIBUTO ANNO 2021 – RIFERITO AI CANONI ANNO 2020

Termine ultimo di presentazione delle domande: VENERDi' 30 APRILE ORE 13:00

In esecuzione alla deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni n. 1 del 01 aprile 2021 è indetto il Bando 2021 per l'erogazione dei contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2020, di cui all'art.11 della L.R.431/98, all'art.2 del D.M. LL.PP. 7 giugno 1999, alla L.R.1/2016 nonché al Regolamento di esecuzione dell'art.19 della L.R.1/2016 emanato con D.P.R. n.066/Pres del 15/04/2020.

Il contratto di locazione relativo all'anno 2020 per il quale viene richiesto il contributo, deve riferirsi ad unità immobiliare posta sul territorio regionale ed adibita dal richiedente a propria abitazione.

È ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo anche a fronte di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso del 2020 (SOLO SE STESSO INQUILINO)

Art. 1 – Risorse

Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 1/2016, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*).

Le somme di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione ai conduttori in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica, sia privata, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, secondo le modalità previste dal Regolamento approvato con DPReg. 15 aprile 2020 n. 066/Pres. di esecuzione dell'articolo 19 della L.R. 1/2016

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione al Bando

Possono partecipare al presente Bando e richiedere il contributo di cui all'articolo 11 della legge 431/1998 e dell'art. 19 della legge regionale 1/2016, i titolari di un contratto di locazione che **al momento di presentazione della domanda** siano in possesso dei sottoelencati requisiti:

Requisiti soggettivi

- Essere maggiorenni;
- Essere cittadini italiani o comunitari regolarmente soggiornanti e loro familiari, oppure cittadini extracomunitario in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero e di un permesso di soggiorno di lungo periodo oppure di un permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un anno ai sensi dell'art. 41 della D.lgs 286/98;
- Avere la residenza anagrafica in uno dei seguenti comuni: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello Villa Vicentina, Gonars, Palmanova, Ruda, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Visco;
- Avere la residenza in Regione FVG da almeno 24 mesi continuativi: per quanto attiene ai corregionali espatriati e rimpatriati di cui all'art 2 comma 1 della Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 recante "Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati." i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale;
- Essere conduttore – ovvero essere stato conduttore nell'anno per cui si chiede il contributo - di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo adibito a prima casa, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (Ater), non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); Il contratto, efficace e registrato, non deve essere stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente. Vedi casi particolari di cui all'art. 11 e avente le seguenti caratteristiche:

a) contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'articolo 2 comma 1 della legge 431/1998;

b) contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'articolo 2 commi 3 e 5 della legge 431/1998;

c) contratti di durata non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria in osservanza dell'articolo 5 comma 1 della legge 431/1998, contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale;

- non aver beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché non aver usufruito, in osservanza dell'articolo 10 comma 2 della legge 431/1998, delle detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) con riferimento all'anno per cui si chiede il contributo
- non essere proprietario di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, purché non dichiarati inagibili, salvo le eccezioni introdotte dalla LR Legge regionale 8 aprile 2013, n. 5;
- non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, tale requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente, con esclusione:

a) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;

b) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;

c) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado,

d) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado,

e) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;

- non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui

all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale

- Nel casi di contratto co-intestato la domanda deve essere compilata e sottoscritta da tutti i co-intestatari, ciascuno in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga presentata da uno solo dei co-intestatari, sarà assegnato un contributo per la sola parte spettante (**calcolato dividendo l'importo annuale del canone per il numero di intestatari del contratto**). La domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari, in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l'intero importo purché la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso

Requisiti reddituali

(da possedere al momento di presentazione della domanda)

- Avere un I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica di cui al D.Lgs. 109/1998 e ss. mm. ii.) riferito al proprio nucleo familiare non superiore a **Euro 30.000,00** (art.6 co.2 lett b**)**

a) Avere un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) riferito al proprio nucleo familiare inferiore o uguale a **€ 13.405,08** rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo risulti non inferiore al 14 per cento (Fascia A);

ovvero

b) avere un I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) riferito al proprio nucleo familiare inferiore o uguale a **€ 20.000,00** rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo risulti non inferiore al 24 per cento; (Fascia B).

Per i nuclei composti da un solo componente, gli indicatori I.S.E.E di cui al punto b) del presente comma saranno innalzati del 20% e, pertanto, saranno pari, rispettivamente, a **Euro 16.086,10** e **Euro 24.000,00**.

Ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 , n. 159 (Regolamento ISEE) potranno essere presentate anche le istanze il cui richiedente, alla data di presentazione della domanda, ha già rilasciato la DSU (Dichiarazione Sost.Unica ai fini ISEE) anche se risulta ancora in attesa dell'attestazione ISEE: tali domande saranno ritenute ammissibili solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b);

La domanda di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, va presentata al Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Agro Aquileiese con sede presso il Comune di Cervignano del Friuli.

Non possono presentare domanda, viceversa, i conduttori di alloggi ubicati in altre regioni italiane, ovvero all'estero. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata analoga richiesta di contributo, per il medesimo periodo di riferimento, in altro Comune della Regione o in altra Regione.

Ai fini della verifica del requisito di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza. Per paese di origine si intende il paese o i paesi di cui il soggetto è cittadino, per

paese di provenienza si intende il paese in cui il soggetto era residente prima di trasferirsi in Italia. La suddetta documentazione sarà ritenuta valida se rilasciata non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda, salvo che non sia prevista, dal paese che ha rilasciato la documentazione, una scadenza diversa, che in tal caso dovrà essere indicata nella documentazione stessa.

Art. 3 – Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica

Nel caso in cui il richiedente sia:

a) **persona anziana**: persona che abbia compiuto sessantacinque anni d'età;

b) **persona giovane** con meno di trentacinque anni di età
oppure **membro di coppia giovane**, con o senza prole, in cui entrambi non superino i trentacinque anni di età;

c) **persona singola con minori a carico,** il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a fiscalmente a carico del richiedente;

d) **persona disabile** certificato ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 art. 3 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e) **membro di famiglie monoreddito**: quelle composte da più persone il cui indicatore I.S.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;

f) **membro di famiglie numerose**: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi in numero non inferiore a tre;

g) **membro di famiglie con anziani o disabili**, in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile

h) **persona destinataria di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile**

il contributo per il pagamento del canone di locazione sarà aumentato con una percentuale massima di incremento pari al 25%, secondo i seguenti criteri:

PERCENTUALE DI INCREMENTO	N° DI SITUAZIONI PARTICOLARI PRESENTI
10%	1
20%	2
25%	Più di 2

Le situazioni sopradescritte, ove rilevabili,
devono essere aggiornate alla data di presentazione della domanda.

Il nucleo familiare - nei cui confronti sono verificati i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente Bando - deve corrispondere al nucleo definito dalla normativa ISEE ed è quello esistente alla data di presentazione della domanda.

Le maggiorazioni sono cumulabili ai sensi del Regolamento art.5 Maggiorazioni. Non è possibile cumulare le situazioni alle lettere a) e g) oppure alle lettere d) e g) qualora riguardino la medesima persona.

Art. 5 – Determinazione del contributo

La quantificazione del contributo spettante sarà commisurata alla spesa direttamente sostenuta dal beneficiario, al netto degli oneri accessori, e rimasta effettivamente a suo carico nell'anno per il quale viene richiesto il sostegno ai canoni di locazione sulla base di un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con condizioni economiche basse e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sul valore I.S.E.E. e

L'importo massimo di contributo assegnabile non potrà superare le seguenti somme:

- € 3.110,00 per conduttori con nucleo familiare con ISEE non superiore a € 13.405,08 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo risulti non inferiore al 14 per cento;
- € 2.330,00 per conduttori con nucleo familiare con ISEE non superiore a € 20.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo risulti non inferiore al 24 per cento. e comunque non deve risultare superiore all'ammontare del canone pagato nell'anno di riferimento o inferiore a 30 euro

Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno o per pagamenti parziali del canone, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi dichiarati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Qualora il contributo assegnato dalla Regione risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, si procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, secondo il seguente criterio: **assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.**

L'Ufficio amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni provvederà a predisporre gli atti per la liquidazione del contributo agli aventi diritto entro 90 giorni decorrenti dalla materiale disponibilità dei fondi trasferiti.

Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione o subentrante al contratto. Nel caso di morosità del conduttore, il contributo allo stesso spettante potrà essere erogato, su richiesta del conduttore, direttamente al locatore/Associazione della proprietà edilizia a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso; in tal caso dovranno essere prodotte, al momento della presentazione della domanda, due dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte e sottoscritte una dal locatore ed una dal conduttore, riportanti l'ammontare dei canoni non pagati, esclusi gli oneri accessori.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge n. 431 del 9/12/1998, le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) della legge medesima.

Art. 6 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di ammissione al contributo vanno **redatte sulla base di apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale dei Comuni:** copia integrale del bando e del relativo modello di domanda potranno essere scaricati dal sito internet del Comune di Cervignano del Friuli http://www.cervignanodelfriuli.net.

La compilazione e la sottoscrizione della domanda, deve essere eseguita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea, in sostituzione di documenti e certificati, rendono con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà il possesso dei requisiti e attestano stati, qualità personali e fatti propri e relativi ad altri

soggetti di cui abbiano diretta conoscenza, con la sola esclusione dei certificati medici e sanitari; mentre i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, sempre con l'esclusione dei certificati medici e sanitari.

Le domande, **debitamente compilate in ogni punto e sottoscritte e in regola con la normativa fiscale sul bollo,** dovranno essere consegnate:

a) a mano **all'Ufficio Protocollo** presso il **Comune di Cervignano del Friuli, Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Agro Aquileiese, in p.zza Indipendenza 1**, nell'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.30 ed il lunedì ed il mercoledì anche il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30) oppure

b) spedite a mezzo raccomandata A.R. al Servizio Sociale dei Comuni all'indirizzo specificato al pt.a) fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata AR pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine oppure

c) via PEC purché compilata e sottoscritta e completa di fotocopia del documento di identità valido del dichiarante e **proveniente da indirizzo di posta certificata** (non semplice mail) al seguente indirizzo: **comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it**

DOVRANNO PERVENIRE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO

DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

A PARTIRE DA VENERDI' 2 APRILE 2021

FINO ALLE ORE 13.00 DI VENERDI' 30 APRILE 2021.

LE DOMANDE PERVENUTE DOPO TALE TERMINE FINALE SARANNO ESCLUSE

(FARÀ FEDE LA **DATA DEL TIMBRO POSTALE DELLA RACCOMANDATA** PURCHÉ LA RACCOMANDATA AR PERVENGA **ENTRO I QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL TERMINE**).

La consegna entro i termini della domanda è ad esclusiva cura e responsabilità del richiedente

Art. 7 - Documentazione da presentare

Alla domanda deve essere allegato:

- Copia fotostatica del documento d'identità valido del richiedente;
- Se cittadino extracomunitario, fotocopia di valido titolo di soggiorno: se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rinnovo;
- Copia su carta intestata della Banca/Posta riportante gli estremi del conto corrente IBAN comprensivo dei dati del titolare del conto nonché richiedente il contributo in questione;
- Fotocopia integrale del contratto di locazione dell'alloggio in cui attualmente il richiedente risiede e dei contratti per i quali si richiede il contributo, tutti riportanti gli estremi della registrazione;
- Certificazione rilasciata dalle competenti Aziende per l'Assistenza Sanitaria che attesti lo stato di disabilità, per le persone rientranti nel caso previsto dall'art. 3 – lett. d) e lett.h). del presente Bando;
- Documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di

altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta). Per paese di origine si intende il paese o i paesi di cui il soggetto è cittadino, per paese di provenienza si intende il paese in cui il soggetto era residente prima di trasferirsi in Italia. La suddetta documentazione sarà ritenuta valida se rilasciata non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda, salvo che non sia prevista, dal paese che ha rilasciato la documentazione, una scadenza diversa, che in tal caso dovrà essere indicata nella documentazione stessa.

Art. 8 - Istruttoria delle domande.

Il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Agro Aquileiese è responsabile del procedimento.

Al termine dell'istruttoria, il suddetto Servizio Sociale dei Comuni trasmette alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - la domanda di contributo dettagliata per ogni singolo Comune, l'elenco dei beneficiari unitamente alla quantificazione del fabbisogno di ogni singolo Comune entro il termine perentorio del 31/05/2021, ai sensi del Regolamento di esecuzione dell'art. 19 della L.R. 1/2016 concernente gli incentivi a sostegno delle locazioni approvato da ultimo con decreto PRES/REG 066/Pres del 15 aprile 2020. L'erogazione del contributo ai beneficiari è subordinata al versamento ai Comuni dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi cui avrebbero diritto i beneficiari superi le risorse erogate della Regione, la somma da concedere sarà ridotta in misura proporzionale.

Al fine di semplificare l'azione amministrativa, agli ammessi sarà inviato un sms o e-mail di conferma entro il 15 giugno 2021 al recapito telefonico o indirizzo mail dichiarato nella domanda di ammissione.

Art. 9 - Notizie riguardanti il procedimento.

A seguito della presentazione della domanda di contributo sarà avviato il procedimento amministrativo diretto all'erogazione dei contributi di cui alla L. 431/1998, art. 11, ai sensi della L.R. 1/2016, art. 19 e del relativo Regolamento di esecuzione concernente gli incentivi a sostegno delle locazioni approvato con decreto PRES/REG 066/Pres. del 15/04/2020.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Agro Aquileiese, dott.ssa Tamico Nonino.

Il Referente dell'istruttoria è l'istruttore amministrativo signora Alessandra Caretto.

L'Ufficio competente – il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Agro Aquileiese - è sito a Cervignano del Friuli, in via Sauro n. 2, angolo P.zza Indipendenza. Per informazioni sui tempi e modalità di concessione ed erogazione contattare lo Sportello Amministrativo ai seguenti recapiti telefonici 0431-388760 e 0431-388761 oppure via e-mail **serviziosociale@comune.cervignanodelfriuli.ud.it**

Il procedimento amministrativo di ammissione ai benefici a sostegno dei canoni di locazione dovrà concludersi entro 120 giorni dal 30 APRILE 2021 (scadenza del termine di presentazione delle domande), ai sensi del vigente regolamento per il procedimento amministrativo,

salva la sospensione e l'interruzione dei termini di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 10 bis della L.241/1990.

In caso di inerzia dell'Amministrazione potrà essere proposto ricorso avverso il silenzio avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, finché l'inerzia perdura e comunque entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Presso il Servizio Sociale dei Comuni è possibile prendere visione degli atti nonché presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali), i richiedenti le agevolazioni in argomento, autorizzano - all'atto della presentazione della domanda e per i fini connessi al procedimento in oggetto – il Comune di Cervignano del Friuli al trattamento dei dati personali e la loro comunicazione all'Amministrazione Regionale, ai Comuni e agli Enti che forniscono agli stessi semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

Art. 10 – Esclusioni

Saranno escluse dal beneficio le domande:

- **prive di sottoscrizione**
- **presentate oltre il termine di scadenza**

Saranno inoltre escluse le domande ove il richiedente:

- **non sia il titolare del contratto di locazione o legalmente subentrante al contratto per il quale viene richiesto il contributo;**
- **non sia in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali previsti dall'art.2 del presente Bando;**
- **non in regola con quanto previsto dall'art. 6 dal Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).**

Art. 11 – Casi particolari

1) Sentenze di separazione personale o divorzio dal coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile: qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa di proprietà ad uno delle parti e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, qualora però abbia nel frattempo provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del tribunale, dalla quale risulti chiaramente l'assegnazione in godimento esclusivo ad uno delle parti della casa familiare.

2) Coabitazione: nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente; sarà considerata la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l'importo del canone tra i nuclei coabitanti;

3) Co-intestatari del medesimo contratto di locazione e non facenti parte del medesimo nucleo familiare al momento della domanda: ognuno dei co-intestatari può presentare domanda per la propria parte;

4) Impedimento alla sottoscrizione: in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento

temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. (parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado nell'interesse di chi si trova in situazione di impedimento temporaneo).

5) Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente: il richiedente dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio Amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito sito a Cervignano del Friuli – via Sauro 2, angolo p.zza Indipendenza - l'eventuale cambio di residenza o di recapito o di variazione delle proprie coordinate bancarie (codice IBAN). Il Servizio Sociale dei Comuni non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nell'istanza, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

6) Decesso del titolare del contratto: possono essere accolte anche le domande presentate dal vedovo/a del titolare del contratto o da figlio convivente che dimostri di pagare regolarmente l'affitto purchè il decesso nell'anno di presentazione della domanda.

7) Decesso del richiedente:

Nel caso in cui intervenga il decesso dell'intestatario della domanda e il fatto sia accertato dal Comune prima dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari ammessi la domanda sarà archiviata.

Nel caso in cui il decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda e alla formazione della graduatoria degli ammessi, l'eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi o a seguito di testamento, purché abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza, riferita alla data di presentazione dell'istanza, dovrà risultare dal certificato di stato di famiglia). In caso di più eredi conviventi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso l'Ufficio Amministrativo Servizio Sociale dei Comuni sarà disponibile un fac-simile della dichiarazione in autocertificazione che andrà sottoscritta sia dal delegato che dagli altri eredi ed accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Gli eredi sono tenuti a comunicare tempestivamente il decesso del richiedente per attivare le procedure per la concessione agli eredi conviventi nell'abitazione oggetto del contributo e per la delega alla riscossione. Tale comunicazione, redatta secondo il modello disponibile presso lo Sportello Amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni a Cervignano. Nel caso di contratto cointestato a conviventi more uxorio, il contributo spettante al deceduto sarà concesso e liquidato al convivente residente nell'alloggio durante tutto il periodo oggetto di contributo e alla data di decesso del convivente.

8) Contratti transitori: sono ammessi i contratti di durata non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria in osservanza dell'articolo 5 comma 1 della legge 431/1998, contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale oppure sono ammessi i contratti di natura transitoria che prevedano esplicitamente la possibilità di estensione per più tempo, alla stregua di un contratto non transitorio, esso verrà considerato ammissibile, a condizione che venga dimostrata la costanza del rapporto.

9) Cessione del contatto: è ammessa la domanda di contributo da parte del subentrante il contratto, a patto che la cessione sia stata regolarmente formalizzata e registrata (Modello F23).

Art. 12 – Controlli e sanzioni

Le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono generalmente rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Viene richiesta la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente extracomunitario non siano proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza. La firma in calce alla domanda e alle autodichiarazioni allegate deve essere apposta per esteso e in forma leggibile. Il Servizio Sociale dei Comuni, può opporre rifiuto alla presentazione di una istanza qualora la firma in calce si presenti illeggibile.

Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000

spetta al Servizio Sociale dei Comuni procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ci si riserva di inviare i nominativi dei richiedenti alla autorità competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, **qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto** della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Il Servizio Sociale dei Comuni, **provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato.**

Art. 13 – Liquidazione contributo e termine per il ritiro dello stesso

Sarà data comunicazione di avvenuta liquidazione del contributo mediante apposito avviso sulla home-page sito internet del Comune di Cervignano del Friuli www.cervignanodelfriuli.net

Il Servizio Sociale dei Comuni, declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell'indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio ovvero per disguidi postali.

Ai sensi dell'art.4 comma 7 del Regolamento di esecuzione concernente gli incentivi a sostegno delle locazioni approvato con decreto PRES/REG 066/Pres. del 15/04/2020 non verranno erogati i contributi con importo inferiore a 30 Euro.

Art. 14 – Assistenza all'utenza per la comprensione del Bando

Per agevolare l'utenza nella comprensione della normativa e del presente Bando, nonché per l'assistenza gratuita alla compilazione della domanda, il Comune di Cervignano del Friuli ha stipulato apposita convenzione con i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale presenti sul territorio il cui elenco è disponibile sul sito Internet del Comune di Cervignano del Friuli www.cervignanodelfriuli.net.

Cervignano del Friuli, 01 aprile 2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

dott.ssa Tamico Nonino